

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

LUGLIO / SETTEMBRE

2026

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Il saggio degli interessi legali *pendente lite* tra contrasti interpretativi e incertezze applicative

SOMMARIO: 1. Il controverso ambito applicativo del tasso di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. L'orientamento restrittivo secondo il quale la portata della disposizione deve essere circoscritta alle sole obbligazioni contrattuali. – 2. *Segue.* Rilevi critici. Insufficienza e non decisività dell'argomento letterale per restringere l'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. La *ratio* della previsione e la sua collocazione sistematica inducono ad escluderne la natura eccezionale e a giustificarne, in linea di principio, la tendenziale operatività in via generale. L'indirizzo estensivo secondo cui il saggio di interesse maggiorato può trovare applicazione anche alle obbligazioni derivanti da fatto illecito e dalla legge. – 3. La liquidità del debito quale criterio per determinare l'ambito di applicazione del tasso di interesse maggiorato. – 4. *Segue.* Rilevi critici. Il perimetro di operatività dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve essere individuato avendo riferimento non alla fonte da cui è derivato il rapporto obbligatorio, né al carattere liquido (o illiquido) del debito di cui si controverte, bensì alle peculiari circostanze del caso concreto e, dunque, alla condotta processuale tenuta dal debitore. Conseguente applicabilità del saggio di interesse maggiorato alle sole ipotesi di resistenza pretestuosa in giudizio.

1. Il controverso ambito applicativo del tasso di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. L'orientamento restrittivo secondo il quale la portata della disposizione deve essere circoscritta alle sole obbligazioni contrattuali

Il presente lavoro intende svolgere alcune considerazioni in ordine al controverso ambito di applicazione del tasso maggiorato contemplato, per gli interessi *pendente lite*¹, dall'art. 1284, comma 4,

¹ Secondo l'espressione impiegata da U. CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell'inflazione*, in *Contratti*, 2022, 609 ss.; ID., *Il saggio degli interessi legali pendente lite: una importante pronuncia della Cassazione sull'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.*, *ivi*, 2023, 585 ss.; ID., *Indennizzi assicurativi, controversia giudiziale e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.*, *ivi*, 2024, 99; ID., *La Cassazione torna a pronunciarsi in merito agli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.*, *ivi*, 2025, 585 ss., e ripresa anche da C. DE MENECH, *Interessi "maggiorati" in pendenza di lite. Riflessioni in attesa delle Sezioni Unite*, in *Pactum online*, 2023, 1 ss.; EAD., *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie: sull'ambito di applicazione dei commi finali dell'art. 1284 c.c.*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2024, 28 ss.; EAD., *Le Sezioni Unite sul*

c.c., secondo cui «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Tale disposizione, introdotta con l'art. 17, d.l. 12 dicembre 2014, n. 132 (recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» e conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162), equipara, per le controversie fra privati inerenti a rapporti non qualificabili come «transazioni commerciali», il saggio degli interessi dovuti dal momento della domanda giudiziale (o dall'instaurazione del procedimento arbitrale: art. 1284, comma 5, c.c.) a quello previsto dalla normativa, di matrice europea, sui ritardi nell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni (d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231), la quale, nell'assolvere, in prevalenza, ad una funzione deterrente dell'inadempimento², dispone per l'appunto

perimetro operativo degli interessi moratori in pendenza di lite, in *Eur. dir. priv.*, 2024, 566 ss.

La terminologia non è comunque univoca in dottrina, dacché si discorre, altresì, ora di interessi «processuali» (M. ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2021, 164), ora di interessi «maggiorati» (B. CAPPONI, *L'art. 1284, comma 4, c.c. e l'esecuzione forzata*, in *Judicium*, 2023, 1 ss.), ora, in consonanza con la giurisprudenza di legittimità, di «super-interessi» (S. PAGLIANTINI e R. PARDOLESI, *Cervo a primavera: la rinascita dei super-interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.*, in *Foro It.*, 2024, 1763 ss.; N. RIZZO, *Il (vero) problema dell'art. 1284, comma 4, c.c.: una remora ingiustificata a far valere i propri diritti?*, in *Contratti*, 2025, 129) o di «super-tasso» di interesse (P. TRIMARCHI, *Non convince il super-tasso contro l'abuso del processo*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 settembre 2014; E. BIVONA, *Gli interessi moratori legali su "crediti litigiosi" tra efficienza del processo ed effettività della tutela giurisdizionale*, in *Nuova giur. comm.*, 2023, 1094); né manca, infine, chi parla di «interessi moratori su crediti litigiosi» (F. PIRAINO, *Sugli interessi moratori su crediti litigiosi. Note a margine della sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024*, in *Accademia*, 2024, 785 ss.).

² Rileva che «il particolare atteggiarsi del saggio d'interesse in tale normativa, sarebbe indice di una funzione deterrente, diretta all'eliminazione di qualsiasi incentivo all'inadempimento», P. PERLINGIERI, *L'art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non convince*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 769 ss., e in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, 384 e nota 13 (da cui si cita). Nel senso che il saggio d'interesse previsto dalla disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali «espleta soprattutto una funzione punitiva», M. SEMERARO, *Pagamento e forme di circolazione della moneta*,

l'applicazione di un più elevato tasso di interesse corrispondente a quello determinato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali, aumentato di otto punti percentuali (art. 8, d.lg. n. 231/2002).

A conferma dell'insufficienza del broccardo *in claris non fit interpretatio*³, il disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c., che soltanto ad una prima (e superficiale) analisi potrebbe sembrare "chiaro", è stato ed è tuttora, invece, oggetto di interpretazioni discordanti sotto il profilo del suo ambito di operatività. Ad un orientamento restrittivo, incline a circoscrivere la portata della previsione alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale⁴, si è, difatti, contrapposto un altro

Napoli, 2008, 227. Peraltro, anche con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c. parte della dottrina ritiene che la stessa assolve ad una funzione sanzionatoria: cfr., tra gli altri, M. SEMERARO, *Anatocismo bancario, divieto di anatocismo e relativo ambito di operatività*, in questa Rivista, 2017, II, 187, nota 28; C. CAMARDI, *Il doppio saggio degli interessi legali nell'art. 1284 cod. civ. Modelli di lettura*, in *Nuova giur. comm.*, 2024, 1156; C. DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 35 ss.; E. BIVONA, *op. cit.*, 1094 ss.

³ P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 990 ss., e in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, cit., 127 ss., spec. 140 ss. (da cui le citazioni successive), secondo cui «[l]'equivoco maggiore che si annida nel broccardo *in claris non fit interpretatio* è il presupposto sul quale si fonda, ossia la "chiarezza" del testo» (ivi, 140), la quale non può che essere determinata *ex post* quale «risultato, un dopo, della sua interpretazione attuata nella complessità dell'ordinamento e dell'esperienza» (ivi, 142), sì che «[c]hiaro sarà quel testo che, letto in connessione con gli altri testi, con i principi e con i valori giuridicamente rilevanti acquisterà forza normativa senza che sia necessario forzare apertamente la sua lettera» (ibid.); ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4^a ed., Napoli, 2020, 309 ss.; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, 68, nota 164, il quale osserva che il broccardo in esame «è il risultato di una prospettiva fondata sull'errata idea secondo la quale la norma si identifica e risolve nel testo di legge, dimenticando che il contesto ed il sistema incidono sull'interpretazione».

⁴ V., tra le altre, Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, in *Ricerche giuridiche*, 2019, 147 ss., con nota di G. SICCHIERO, *Limiti di applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c.: una lettura non condivisibile*, nella quale, nell'escludere l'applicabilità del saggio di interesse maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. all'equo indennizzo per l'eccessiva durata di un processo civile (l. 24 marzo 2001, n. 89), si è affermato che «il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la

indirizzo, teso per converso ad affermarne – almeno in linea di principio – l'applicabilità in via generale⁵.

Nel primo senso, si è argomentato in base al criterio interpretativo letterale, e, segnatamente, mediante il riferimento all'inciso contenuto al principio dell'art. 1284, comma 4, c.c. («[s]e le parti non ne hanno determinato la misura»), che, nel fare riferimento alla volontà delle parti, non potrebbe che condurre l'interprete alla conclusione per cui tale saggio sarebbe suscettibile di operare soltanto con riferimento ai debiti *ex contractu*. Detto altrimenti, si è ritenuto che tale *incipit*

voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento»; Cass., ord. 25 marzo 2019, n. 8289, in *Foro It.*, 2020, I, 692, con nota critica di R. PARDOLESI e B. SASSANI, “Abbiamo scherzato?”. Saggio dell'interesse legale e domanda giudiziale (ovvero politica del diritto versus diritto); Cass., ord. 14 maggio 2021, n. 13145, in *DeJure online*; Cass., 9 maggio 2022, n. 14512, in *Giur. it.*, 2023, 325 ss., con commento critico di F. GIRARDI, *La Cassazione torna sull'art. 1284, 4° comma, c.c.: un discutibile diritto da poco vivente*. Nella giurisprudenza di merito, v., in termini analoghi, Trib. Bergamo, 8 luglio 2021, in *DeJure online*; App. Bari, 22 luglio 2021, *ivi*; App. Milano, 1 luglio 2022, *ivi*; Trib. Aosta, 4 luglio 2022, *ivi*; App. Venezia, 1 febbraio 2023, n. 232, *ivi*; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, *ivi*.

⁵ App. Ancona, 23 giugno 2016, inedita e cassata da Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit.; Trib. Padova, 15 ottobre 2018, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 1996; Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, in *Banca borsa tit. cred.*, 2024, 23 ss., con nota di C. DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 28 ss., in *Nuova giur. comm.*, 2023, 1100 ss., con nota di E. BIVONA, *op. cit.*, 1094 ss., in *Resp. civ. prev.*, 2023, 789 ss., con note di A.G. ANTOLINI, *Interessi al tasso c.d. “commerciale” in pendenza di lite: una forma di responsabilità per mancato adempimento spontaneo dell'obbligazione*, e di A. CALONI, *Interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., e obbligazioni di fonte non contrattuale*, e in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, C. GRANELLI (a cura di), Milano, 2024, 379 ss., con commento di F. GAMBINO, *Obbligazioni pecuniarie e tasso di interesse commerciale*; Cass., ord. 22 marzo 2025, n. 7677, in *DeJure online*.

assolverebbe alla «funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola a un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto»⁶, le sole nelle quali potrebbe trovare esplicazione un accordo fra le parti volto a predeterminare la misura del saggio degli interessi dovuti dal debitore soccombente e a decorrere dalla domanda giudiziale o dall'instaurazione del procedimento arbitrale⁷. Si sarebbe, in definitiva, dinanzi ad una norma eccezionale⁸, insuscettibile di essere applicata, analogicamente, alle obbligazioni pecuniarie derivanti da fonti diverse dal contratto⁹.

⁶ Così, testualmente, Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit. Similmente, v., tra le altre, Cass., ord. 25 marzo 2019, n. 8289, cit.; App. Venezia, 1 febbraio 2023, n. 232, cit., ove si legge che l'art. 1284, comma 4, c.c. «trova applicazione per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti *ex lege*, quale il credito per la ripetizione di un indebito oggettivo. Ciò si desume dall'espresso richiamo alla disciplina delle transazioni commerciali, che per l'appunto concerne i crediti che hanno fonte nel contratto. Solo con riferimento ai crediti contrattuali può infatti estendersi la *ratio* della disciplina speciale, volta a contrastare, con la mora automatica e l'elevato saggio d'interesse, i ritardi nei pagamenti, in considerazione del pregiudizio arrecato al sistema economico dalla prassi, invalsa tra le imprese, di ritardare l'adempimento per trattenere e beneficiare della liquidità».

⁷ Nel senso che «in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento», Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit.; nonché Cass., ord. 25 marzo 2019, n. 8289, cit.

⁸ In tale direzione, v., tra le altre, Cass., 9 maggio 2022, n. 14512, cit., ove si afferma che la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c. rappresenta «una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale».

⁹ Secondo F. GAMBINO, *Obbligazioni pecuniarie e tasso di interesse commerciale*, cit., 387, a voler aderire alla tesi restrittiva, l'art. 1284, comma 4, c.c. esprimerebbe una «norma, non speciale, ma eccezionale, che preclude l'estensione analogica a fattispecie simili».

2. *Segue. Rilievi critici. Insufficienza e non decisività dell'argomento letterale per restringere l'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. La ratio della previsione e la sua collocazione sistematica inducono ad escluderne la natura eccezionale e a giustificarne, in linea di principio, la tendenziale operatività in via generale. L'indirizzo estensivo secondo cui il saggio di interesse maggiorato può trovare applicazione anche alle obbligazioni derivanti da fatto illecito e dalla legge*

Un tale orientamento, a nostro sommosso avviso, si fonda su argomenti che non sembrano persuasivi. Ora, e pur volendo prescindere dall'insufficienza del criterio ermeneutico letterale¹⁰, che pure si potrebbe invocare per sostenere il contrario (posto che l'art. 1284, comma 4, c.c. non menziona espressamente le specie di obbligazioni che sono sottoposte al suo ambito applicativo¹¹), nemmeno convince l'idea secondo la quale il tasso maggiorato opererebbe esclusivamente con riguardo alle obbligazioni *ex contractu* in quanto soltanto relativamente alle stesse potrebbe intervenire un accordo sulla misura degli interessi *pendente lite*. Al contrario, non può escludersi l'eventualità che, anche nell'ambito di un rapporto obbligatorio sorto da fatto illecito o dalla legge, i soggetti interessati raggiungano

¹⁰ Come insegna P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica*, cit., 127 ss., spec. 136 (ove le parole di séguito riportate tra caporali), «[l]a preferenza al criterio letterale è retaggio del volontarismo legislativo e più ampiamente del positivismo legislativo [...]. Ma proprio i criteri interpretativi diversi da quello letterale, e utilizzati in funzione della *ratio legis* quale elemento sostanziale, possono condurre a sottolineare che la *lex ora minus dixit plus voluit ora plus dixit minus voluit*. [...] L'interprete non si può limitare a prendere atto della formula legislativa ma deve indagare la *ratio iuris*; il suo compito non può variare secondo che sia chiamato ad applicare leggi "chiare" oppure leggi "ambigue", là dove la chiarezza, se v'è, non può essere un *prius* ma un *posterius dell'interpretazione*»; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, cit., 324 ss.

¹¹ In termini, argomentando anche sulla base della finalità di deflazione del contenzioso che la disposizione persegue, M. GRADI, *Domanda giudiziale e interessi moratori*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, R. TISCINI e F.P. LUISO (a cura di), I, Pisa, 2022, 101. Come fa notare, non a caso, F. GIRARDI, *op. cit.*, 327, «ad una lettura scevra da pregiudizi di sorta, non vi è alcun indice che consenta di distinguere tra la sorte delle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e quella delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti elencate nell'art. 1173 c.c.».

un'intesa in ordine alla previsione di un saggio diverso da quello legale¹². In questa direzione, l'inciso «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura» non induce a circoscrivere il perimetro applicativo della regola alle sole obbligazioni contrattuali, ma serve, soltanto, a chiarire che la norma non è inderogabile dall'autonomia negoziale¹³.

Inoltre, va considerato che la regola di cui si discorre appare preordinata a perseguire non soltanto una funzione di coazione del debitore all'adempimento, ma anche, e soprattutto, una finalità deflattiva del contenzioso civile¹⁴, come confermato tanto dal

¹² Di questo avviso, tra gli altri, R. PARDOLESI e B. SASSANI, *op. cit.*, 692 ss., secondo i quali il tasso di interesse maggiorato trova applicazione sia nelle obbligazioni contrattuali tra imprese o tra imprese e amministrazioni non qualificabili come transazioni commerciali, sia nelle obbligazioni da fatto illecito (quale che sia la natura dei soggetti coinvolti), sia nelle obbligazioni da contratto tra consumatori e imprese, sia, infine, nei crediti da lavoro; M. ROSSETTI, *op. cit.*, 168; F. GIRARDI, *op. cit.*, 326 ss.; U. CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell'inflazione*, cit., 611, il quale, inoltre, evidenzia criticamente che l'orientamento restrittivo «esclude dalla sua applicazione tutto un settore di grande rilevanza economica e sociale come le obbligazioni da atto illecito in cui i tempi del processo civile possono, parimenti che nelle obbligazioni da contratto, offrire al responsabile *ex delicto* l'opportunità di lucrare al ribasso sul risarcimento dovuto». Del resto, si è opportunamente rilevato, nel riflettere sul ruolo dell'autonomia negoziale nella determinazione del saggio d'interesse, come «lo spazio maggiormente rilevante» ad essa demandato «non sia da ricercarsi nella possibilità di prevedere interessi convenzionali quanto piuttosto nel potere di fissazione della misura degli interessi»: così, E. GIORGINI, *sub art. 1284*, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, G. PERLINGIERI (a cura di), IV, 1, Napoli, 2010, 283.

¹³ Cfr., in questi termini, Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., per la quale l'inciso «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura», contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., induce «ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione».

¹⁴ Secondo C. CAMARDI, *op. cit.*, 1155, attraverso la previsione del tasso maggiorato degli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale, «il processo diventa per il debitore un incentivo a pagare e un disincentivo a resistere, con un generale vantaggio deflattivo a favore di un sistema notoriamente ingolfato». Ritiene che la regola assolva ad una funzione deflattiva del contenzioso, anche U. CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell'inflazione*, cit., 608 ss. Cfr., inoltre, C. DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 28; EAD., *Interessi "maggiorati" in pendenza di lite*, cit., 2, secondo la quale i «capoversi inseriti in fondo all'art. 1284 c.c. [...] mirano a

riferimento alla domanda giudiziale¹⁵ per stabilire il momento temporale a partire dal quale il creditore potrà pretendere, in caso di condanna del debitore, il pagamento degli interessi al tasso più elevato; quanto dal fatto che l'innesto del comma 4 nel *corpus* dell'art. 1284 c.c. è avvenuto nel più ampio contesto di un intervento normativo, come il d.l. n. 132/2014, volto a realizzare la «degiurisdizionalizzazione» delle controversie civili¹⁶. Non sembra, allora, coerente ritenere che un tale obiettivo di politica del diritto debba essere perseguito distinguendo a seconda della fonte da cui deriva, di volta in volta, il rapporto obbligatorio rimasto inattuato¹⁷.

Infine, non convince il modo di opinare secondo cui la regola in questione sarebbe confinata al solo ambito delle obbligazioni da contratto in quanto avente natura eccezionale. Difatti, anche a volerne predicare l'eccezionalità, una siffatta qualifica, di per sé, non potrebbe precluderne l'applicazione in via analogica¹⁸, per lo meno là ove si intende accedere all'idea secondo la quale l'analogia rappresenta (non un criterio ermeneutico eventuale e, per di più, non operante in presenza di norme eccezionali, bensì) un «motore costante

disincentivare la resistenza processuale del debitore convenuto in giudizio e, così, a favorire la deflazione del contenzioso civile».

¹⁵ Cfr. F. PIRAINO, *Sugli interessi moratori su crediti litigiosi*, cit., 801, per il quale «[i]l riferimento alla domanda giudiziale conferma che la *ratio* della previsione degli interessi maggiorati consiste nella deflazione del contenzioso e nel contrasto a forme improprie di finanziamento da parte del debitore pecuniario, il quale, avvantaggiandosi del tasso legale sensibilmente più basso del tasso di mercato degli interessi corrispettivi sui finanziamenti, preferisce persistere nell'inadempimento pur di non privarsi di somme di danaro», sì che «la previsione di interessi maggiorati mira, dunque, a realizzare un effetto coercitivo indiretto, tramite la pressione psicologica sul debitore inadempiente al fine di dissuaderlo dal persistere nel ritardo nell'adempimento anche oltre la proposizione della domanda giudiziale da parte del creditore».

¹⁶ Nella Relazione illustrativa del d.d.l. di conversione del d.l. n. 132/2014 si legge, infatti, che il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è stato introdotto al fine di «evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato».

¹⁷ Cfr. M. GRADI, *Domanda giudiziale e interessi moratori*, cit., 103, secondo cui «la domanda giudiziale determina un cospicuo aumento degli interessi legali dovuti quale che sia il credito oggetto della richiesta di tutela giurisdizionale».

¹⁸ *Contra*, F. GAMBINO, *Obbligazioni pecuniarie e tasso di interesse commerciale*, cit., 387.

dell'interpretazione»¹⁹. Anzi, una volta considerate sia la *ratio* deflattiva del contenzioso civile di cui è espressione la regola contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c., sia la collocazione sistematica di tale articolo nell'ambito del Titolo del codice dedicato alle obbligazioni in genere²⁰, diviene consequenziale concludere nel senso che tale norma non può che avere natura (non eccezionale, ma) generale²¹.

¹⁹ Così, testualmente, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, cit., 362, il quale avverte che l'interpretazione «è sempre analogic[a] in quanto fondat[a] sulla corretta individuazione della *ratio* della disposizione operata nel sistema ordinamentale a confronto del fatto concreto alla ricerca di una soluzione adeguata» (ivi, 364). In ordine alla possibilità di fare applicazione delle norme eccezionali, al di là dei casi espressamente previsti, qualora se ne ravvisi l'*eadem ratio*, v. anche G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara. Natura della revoca, disciplina applicabile e criterio di incompatibilità oggettiva*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 739, il quale, nel sottoporre a serrate critiche l'opinione secondo la quale le norme ritenute eccezionali rispetto alle regole generali sul contratto avrebbero un ambito di operatività limitato alla singola fattispecie alla quale si riferiscono, osserva come l'eventuale carattere di eccezionalità di una norma non escluda affatto che la stessa possa essere applicata in tutti i contesti nei quali ricorrano le medesime esigenze di tutela.

²⁰ Valorizzata, tra gli altri, da G. SICCHIERO, *op. cit.*, 152 ss., a parere del quale l'indirizzo restrittivo è «particolarmente grave, perché si innesta proprio nel primo titolo del quarto libro del codice civile e vi introduce un elemento di pesante distonia nella lettura coerente dell'intero impianto della disciplina delle obbligazioni» (ivi, 154).

²¹ Cfr. C. CAMARDI, *op. cit.*, 1155, la quale, con tono critico, fa notare che attraverso «la riforma di cui D.L. n. 132/2014 [...] il legislatore italiano ha operato un inconsueto trapianto di norme dal campo disciplinare di matrice europea dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a quello generale della disciplina degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie. Un trapianto inconsueto, perché generalizza senza alcuna specificazione tecnica che non sia quella cronologica, una disciplina fino allora ritenuta "speciale", in quanto applicabile soltanto a tipologie espresse di rapporti e di soggetti. Uno strano caso di *flusso di ritorno*, dove la norma speciale, sorretta da una *ratio* costruita intorno alla specificità delle patologie generate nei rapporti tra imprese da comportamenti opportunistici forieri di distorsioni nella prassi competitiva delle imprese, viene esportata nei rapporti civili e diventa "generale", seppur con un *dies a quo* spostato in avanti, atteso che la maggiorazione degli interessi si applica dal momento della domanda giudiziale, dunque soltanto per i crediti cosiddetti litigiosi» (corsivo originale); nonché F. PIRAINO, *I ritardi di pagamento e la novella dell'art. 1284 c.c.*, in *I ritardi nei pagamenti*, A.M. BENEDETTI e S. PAGLIANTINI (a cura di), Milano, 2016, 122, il quale, nel costatare come la novella dell'art. 1284 c.c. esprima una «generalizzazione delle regole del diritto speciale»,

In senso opposto all'orientamento restrittivo, altra parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto come il perimetro applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. non possa essere circoscritto alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, potendo, anzi, ricomprendere – almeno in linea di principio – anche quelle derivanti da fatto illecito e dalla legge²².

Tale indirizzo è stato confermato, sia pure con un *obiter dictum*, dalle Sezioni unite, le quali – pronunciandosi, in senso negativo, sulla questione se il giudice dell'esecuzione possa riconoscere il tasso di interesse maggiorato in assenza di un esplicito riferimento ad esso nel titolo esecutivo²³ – hanno ritenuto come l'ambito di operatività dell'art. 1284, comma 4, c.c. non possa essere fatto dipendere dalla «natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia»²⁴.

osserva che «l'estrapolazione dal diritto speciale di una regola e la sua esportazione nel diritto comune esprime la perdurante esigenza di generalità, in quanto esaltazione della funzione ordinante ed eguagliante del diritto e come reazione al particolarismo più diffuso».

²² Per riferimenti v. *retro*, note 5 e 6.

²³ In termini, Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12449, in *Foro It.*, 2024, 6, I, 1752, con note di D. SANTARPIA, *Interessi legali: un verdetto che scontenta tutti (dunque, il migliore possibile?)*, 1759 ss., di S. PAGLIANTINI e R. PARDOLESI, *Cervo a primavera: la rinascita dei super-interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.*, 1763 ss., e di B. CAPPONI, *Le sezioni unite 12449/24 e l'esecuzione forzata*, 1770 ss., secondo cui spetta al giudice della cognizione il compito di accertare, caso per caso, se «l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi», posto che «il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione».

²⁴ Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit. Cfr., in proposito, i rilievi di F. GAMBINO, *L'obbligazione tra nuovi linguaggi e scenari futuri*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 397, secondo il quale tale indirizzo ermeneutico «schiude [...] l'operatività dell'art. 1284, comma 4°, c.c. per tutte le obbligazioni pecuniarie senza che sia approfondito, sul piano argomentativo, il tema della fattispecie e della vicenda giustificativa. [...] Rimosso il nesso con la fattispecie, l'effetto si risolve nella pura oggettività del rapporto». Secondo l'A., in base a tale lettura, «[n]on è più la fonte a fare la natura dell'obbligazione (contrattuale, extracontrattuale e, per così dire, legale) orientando l'interprete verso una determinata disciplina; ma sono le specificità dei singoli rapporti di volta in volta ricostruiti nella lettura delle norme di riferimento ad

3. *La liquidità del debito quale criterio per determinare l'ambito di applicazione del tasso di interesse maggiorato*

Con una recente ordinanza²⁵, la Cassazione, nel pronunciarsi, ancora una volta, in relazione al perimetro della previsione e, segnatamente, in ordine all'applicabilità della stessa alle obbligazioni derivanti dal pagamento dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), ha introdotto ulteriori argomenti al dibattito.

Nel caso di specie, il provvedimento della Corte trae origine da una controversia insorta tra una banca (Alfa) ed una società (Beta) in relazione ad un rapporto di conto corrente e si pronuncia sul ricorso per cassazione promosso dalla prima nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Genova. Con quest'ultimo provvedimento, il giudice di seconde cure ha respinto l'impugnazione promossa dall'istituto di credito nei confronti della decisione del Tribunale genovese, e mediante la quale, a sua volta, si era dichiarato legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte della società Beta e in ordine al rapporto contrattuale con la banca Alfa; si era accertato che il predetto rapporto dovesse considerarsi cessato a far data dal 12 ottobre 2016; si era rideterminato il saldo dovuto dall'ente creditizio alla società nella misura di euro 191.851,99, condannando la banca a restituire tale somma, maggiorata degli interessi *ex art. 1284, comma 4, c.c.*, a far data dal momento della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.

Il ricorso per cassazione proposto dall'ente creditizio è affidato a due motivi e verte, quanto al secondo di essi, in ordine alla violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., che, secondo la ricorrente, troverebbe applicazione soltanto a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, mentre non potrebbe operare nel caso in esame, ove a venire in rilievo è un'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo.

indirizzare verso le regole da applicare (potranno così rilevare, ad esempio, qualità dei soggetti, interessi di rilievo pubblico, principi generali, situazioni di diversa natura). In questa prospettiva, le obbligazioni – ormai svincolate dal legame con la vicenda giustificativa – non sono più concepite come vincoli in vario modo pronosticabili o governabili dall'origine, ma come eventi che, implicati nella nostra vita economica e sociale, sempre più sfuggono alla possibilità di un calcolo giuridico» (*ivi*, 398).

²⁵ Cass., ord. 29 luglio 2025, n. 21806, in *Onelegale online*.

Nel respingere il ricorso e nel confermare, sia pure sulla base di un diverso apparato argomentativo, la decisione del giudice di seconde cure, la Cassazione ha affermato come il perimetro applicativo del comma 4 dell'art. 1284 c.c. sia suscettibile di ricomprendere anche le obbligazioni nascenti dal pagamento dell'indebito *ex re* (art. 2033 c.c.).

Al fine di pervenire ad un tale esito applicativo, la Corte, anzitutto, ha escluso che l'operatività, nel caso di specie, del saggio di interesse maggiorato dipenda dalla circostanza che l'obbligazione restitutoria rinvenga la propria fonte (mediata) nel contratto di conto corrente stipulato dalle parti. Al contrario, e secondo l'ordinanza, tale obbligo non deriva, sia pure mediatamente, dal contratto stipulato *inter partes*²⁶, quanto e piuttosto dalla legge, che individua la vicenda costitutiva del rapporto obbligatorio nell'esecuzione di una prestazione obiettivamente non dovuta²⁷.

²⁶ Così, invece, già Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit., secondo la quale «il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie»; nonché Cass., ord. 14 maggio 2021, n. 13145, cit.

²⁷ Con tale modo di opinare, la Corte mostra di voler dare continuità all'indirizzo secondo il quale le restituzioni c.dd. contrattuali non trovano il loro fondamento nell'atto di autonomia privata, quanto e piuttosto nella materiale esecuzione, da parte del *solvens*, di una prestazione indebita, e, dunque, sono sottoposte ad uno statuto di disciplina unitario, che prescinde dal fatto che il contratto da cui la prestazione è sorta sia stato dichiarato nullo, o annullabile, o rescindibile, oppure sia stato risolto. In termini, M. LIBERTINI, voce «Interessi», in *Enc. Dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 115; U. BRECCIA, *La ripetizione dell'indebito*, Milano, 1974, 236; ID., voce «Indebito (ripetizione dell')», in *Enc. Giur.*, vol. XVI, Roma, 1989, 4; E. MOSCATI, voce «Indebito (pagamento dell')», in *Enc. Dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 83; ID., *Del pagamento dell'indebito*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1980, 149; ID., *Caducazione degli effetti del contratto e pretese di restituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 440 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, 2° ed., Milano, 2012, 802; in giurisprudenza, cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9052, in *Danno resp.*, 2011, 36, con nota di L. SILIQUINI-CINELLI, *La promessa di matrimonio: liberis nuptias esse placuit*, e in *Riv. not.*, 2011, 405, con nota di G. MUSOLINO, *La promessa di matrimonio e il suo scioglimento*, secondo la quale «qualora venga acclarata la mancanza di una *causa adquirendi* – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo»; Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624,

Inoltre, la Corte, una volta constatato che «lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – e cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa»²⁸, ne ha ricavato che l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., benché non appaia circoscritta *a priori* a determinate tipologie di obbligazioni, nondimeno «risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – *rectius* il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta *ab initio* determinata o determinabile e non necessita quindi di quella

in *Onelegale online*; Cass., 15 gennaio 2018, n. 715, in *Giur. it.*, 2019, 47 ss., con nota di L. GUERRINI, *Rimedi contrattuali e restituzioni: dibattito della dottrina e tendenze nella giurisprudenza di legittimità*; Cass., ord. 11 luglio 2018, n. 18266, in *Onelegale online*. Nel senso, invece, che la disciplina della ripetizione dell'indebito sarebbe inapplicabile alle obbligazioni restitutorie sorte a séguito della risoluzione per inadempimento, A. LUMINOSO, *Obbligazioni restitutorie e risarcimento del danno nella risoluzione*, in *Giur. comm.*, 1990, 24; A. D'ADDA, *Gli obblighi conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento tra restituzioni e risarcimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 543; L. GUERRINI, *Restituzioni e risoluzione del contratto*, in *Le obbligazioni restitutorie*, A. D'ANGELO (a cura di), Torino, 2015, 67 ss.; ID., *Rimedi contrattuali e restituzioni*, cit., 47 ss.

²⁸ Cass., ord. 29 luglio 2025, n. 21806, cit.; precedentemente, v., in senso conforme, Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., per la quale la disposizione mira a «contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (*lato sensu* “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità».

quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio»²⁹.

4. *Segue. Rilievi critici. Il perimetro di operatività dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve essere individuato avendo riferimento non alla fonte da cui è derivato il rapporto obbligatorio, né al carattere liquido (o illiquido) del debito di cui si controverte, bensì alle peculiari circostanze del caso concreto e, dunque, alla condotta processuale tenuta dal debitore. Conseguente applicabilità del saggio di interesse maggiorato alle sole ipotesi di resistenza pretestuosa in giudizio*

In definitiva, l'ordinanza individua nella sussistenza, o meno, del carattere della liquidità il criterio che consentirebbe di distinguere i debiti sottoposti all'ambito di applicazione del tasso degli interessi legali *pendente lite* da quelli che, viceversa, vi resterebbero esenti.

Nondimeno, persiste il dubbio che l'esclusione dei debiti illiquidi dal perimetro dell'art. 1284, comma 4, c.c. possa finire per attenuare, in misura significativa, la funzione deflattiva della previsione³⁰, rendendo economicamente più sostenibile – se non, financo, conveniente – la scelta del debitore di resistere in giudizio, e ciò specie in controversie, come quelle inerenti alla responsabilità extracontrattuale, parimenti connotate da un elevato tasso di litigiosità.

Sì che il perimetro di operatività della regola in esame dovrebbe essere rintracciato avendo riguardo non alla fonte da cui è derivato il rapporto obbligatorio, né al carattere liquido (o illiquido) del debito di cui si controverte³¹, quanto, e piuttosto, alla luce delle specificità del caso concreto³², e, in particolare, avendo riguardo alla condotta

²⁹ Cass., ord. 29 luglio 2025, n. 21806, cit.

³⁰ *Contra*, C. DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 40, secondo la quale la finalità afflattiva della disposizione non potrebbe che condurre l'interprete «a preferire soluzioni interpretative che cautelino l'interesse del debitore a conoscere l'ammontare del dovuto prima di essere chiamato a rispondere del ritardo con cui presta», con conseguente inapplicabilità del saggio di interesse maggiorato ai debiti illiquidi.

³¹ A parere di N. RIZZO, *op. cit.*, 129, «la pretesa di limitare l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, all'uno o all'altro tipo di obbligazione pecuniaria (solo contrattuale, contrattuale e restitutoria ma non risarcitoria e così via) non trova il benché minimo fondamento nel diritto delle obbligazioni».

³² Sull'imprescindibilità per l'interprete della valutazione delle specificità del caso concreto, v., per tutti, P. PERLINGIERI, *Applicazione e controllo nell'interpretazione*

processuale tenuta dal debitore³³. Invero, va considerato che la *ratio* deflattiva del contenzioso cui si ispira l'art. 1284, comma 4, c.c. si pone in sintonia con quella propria dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che consente al giudice, anche su istanza di parte, di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata previo accertamento della sua mala fede o colpa grave³⁴.

In questa prospettiva, e rifuggendo da automatismi applicativi che non sembrano compatibili con la tutela costituzionalmente garantita del diritto alla difesa (art. 24 cost.)³⁵, il tasso di interesse maggiorato finirebbe per trovare applicazione soltanto nelle ipotesi di resistenza pretestuosa, e non di mera soccombenza in giudizio³⁶.

giuridica, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 323 ss.; ID., *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 21 ss.

³³ In questa direzione, E. BIVONA, *op. cit.*, 1099 s.

³⁴ Rileva che la disposizione intende «salvaguardare l'interesse al corretto uso del processo», S. MAZZAMUTO, *La coercizione indiretta dopo la riforma Cartabia*, in *Eur. dir. priv.*, 2024, 248.

³⁵ V., in proposito, i rilievi critici svolti da N. RIZZO, *op. cit.*, 130, il quale, opportunamente, fa notare che «[i]l vero problema dell'art. 1284, comma 4, è che il tempo dell'applicazione del saggio maggiorato degli interessi coincide con l'esercizio di un diritto inviolabile del debitore, e se si vuole scoraggiare l'abuso – senza disincentivare anche l'uso – di questo diritto il presupposto della mera soccombenza non è, evidentemente, adeguato allo scopo».

³⁶ Secondo E. BIVONA, *op. cit.*, 1099, «[n]on [sarebbe] dunque la natura contrattuale o meno dell'obbligazione pecuniaria a costituire il *discrimen* per l'applicazione degli interessi commerciali, bensì il carattere abusivo oppure no della resistenza in giudizio: senza obbedire a quell'"automatismo implacabile" cui sembrerebbe rispondere l'applicazione degli interessi nella formulazione dell'art. 1284, comma 4°, cod. civ., gli interessi moratori commerciali saranno da riferirsi alle sole ipotesi di resistenza "capricciosa", da accertarsi secondo il più razionale meccanismo di controllo caso per caso, da compiersi *ex post* secondo la disciplina in tema di responsabilità aggravata».